

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 865 Abrignani (*Esame e rinvio*) 6

SEDE REFERENTE

Martedì 3 novembre 2015. — Presidenza della presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.10.

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.

C. 865 Abrignani.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che le Commissioni riunite II e X avviano oggi l'esame in sede referente della proposta di legge C. 865 Abrignani, recante la disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.

Ricorda che la X Commissione, in base all'originaria assegnazione in sede referente del provvedimento, ha già svolto il 1° ottobre una seduta in cui il relatore, onorevole Senaldi, ha illustrato la rela-

zione. L'*iter* è stato poi sospeso in quanto gli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni II e X hanno all'unanimità, sull'opportunità di richiedere alla Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Regolamento di deliberare in comune sul provvedimento in esame, modificando conseguentemente l'assegnazione della proposta di legge C. 865, assegnandola in sede referente alle Commissioni riunite II e X. Non si tratta, pertanto, di un conflitto di competenza.

Rileva che tale esigenza è emersa in base sia alla stretta correlazione tra le procedure concorsuali, che sono di competenza della Commissione Giustizia, sia al contenuto particolare della proposta di legge in esame che incide sui compiti dell'autorità giudiziaria in materia di amministrazione straordinaria.

Fa presente, infine, che la Presidente della Camera ha, quindi, modificato l'assegnazione originaria ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Regolamento, assegnando la proposta di legge C. 865 alle Commissioni riunite II e X.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore per la II Commissione*, considerato che il collega correlatore, onorevole Sinaldi, ha già illustrato il contenuto della proposta di legge

in esame in occasione dell'avvio dell'esame in sede referente presso la X Commissione, secondo l'assegnazione originaria del provvedimento, evidenzia preliminarmente che si limiterà ad alcune considerazioni sulla materia oggetto della proposta di legge nell'ottica della competenza della Commissione Giustizia.

Rileva, quindi, che la proposta di legge C. 865 è diretta a modificare la disciplina dell'amministrazione straordinaria, che prevede due diversi modelli procedurali: la disciplina generale, cosiddetta *Prodi-bis*, che prevede una procedura per l'accesso all'amministrazione straordinaria attraverso una previa fase giudiziale di osservazione e la disciplina speciale, cosiddetta legge Marzano, che consente ad imprese aventi requisiti dimensionali differenti, di richiedere l'accesso diretto ed immediato alla procedura di amministrazione straordinaria, senza il previo filtro dell'autorità giudiziaria.

La proposta di legge mira portare ad unità tali procedure, favorendo l'accesso all'amministrazione straordinaria ed estendendone il campo d'applicazione. Il punto fondamentale della riforma è l'eliminazione della fase giudiziale prevista dalla *Prodi-bis*: si accede direttamente all'amministrazione straordinaria quando le imprese rispondono a determinati parametri stabiliti *ex lege*. Non si prevede la previa valutazione delle concrete possibilità di recupero dell'impresa stessa. Contestualmente alla richiesta al Ministero dello sviluppo economico dell'ammissione alla procedura, le imprese dovranno chiedere al giudice la dichiarazione dello stato di insolvenza. Le due procedure proseguono in parallelo ma, se il Ministro non autorizza il programma del commissario straordinario, il tribunale dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento.

Già da questi pochi elementi risulta chiara l'esigenza del coinvolgimento della Commissione Giustizia nell'esaminare in sede referente la proposta di legge C. 865.

Osserva che, in effetti, la disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei

complessi di imprese in crisi è riconducibile alle procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata e concordato) dalle quali si differenzia per la peculiare finalità di consentire la ripresa dell'impresa per quanto questa versi in uno stato di crisi che potrebbe portare anche al fallimento. Scopo di questa procedura è, infatti, quello di superare soluzioni liquidatorie, considerato che queste non tengono conto dei rilevanti interessi, privati e pubblici, alla conservazione e al risanamento delle imprese di rilevante interesse pubblico. L'amministrazione straordinaria, quindi, costituisce una vera e propria procedura concorsuale riconducibile alla materia fallimentare di competenza della Commissione Giustizia senza tuttavia fare meno la competenza della Commissione attività produttive in ragione della particolare rilevanza dell'impresa sotto profili economici ed occupazionali, che giustificano una disciplina diversa rispetto a quella fallimentare.

Ritiene che le ultime modifiche alla legge fallimentare, peraltro, ravvicinano ancora di più i due istituti, considerato che anche nel fallimento l'interesse alla prosecuzione dell'impresa ha iniziato ad assumere un rilievo particolare. Si può sicuramente affermare che oramai vi è la tendenza a privilegiare anche nelle procedure concorsuali la salvaguardia della continuità aziendale tenendone conto finché sia possibile in considerazioni di tutti gli interessi in campo. Lo stesso termine « fallimento » appare quasi superato a causa della sua valenza del tutto negativa legata alla liquidazione dell'impresa, che in realtà dovrebbe essere una evenienza marginale.

A suo avviso, la procedura fallimentare di oggi non può più basarsi sugli stessi principi del 1942 sia pure rivisti alla luce dei diversi ed anche corposi interventi normativi che si sono succeduti negli anni. Il principio fondamentale del 1942 era dato dall'esigenza di salvaguardare in massima misura i diritti dei terzi ed in particolare dei creditori fino ad arrivare alla « chiusura » dell'impresa. L'attuale proce-

dura concorsuale, invece, mira a verificare se sia possibile assicurare la continuità aziendale. Questa esigenza di « salvare » l'impresa si sente sempre di più in un momento di crisi occupazionale come quello che stiamo vivendo.

Se vi è un avvicinamento tra le procedure concorsuali e l'amministrazione straordinaria ritiene che ciò non significhi che si debba prevedere una sorta di unificazione delle procedure, in quanto entrano in campo interessi del tutto peculiari quando si tratta di imprese di grandi dimensioni, la cui insolvenza assume un rilievo economico-sociale di carattere generale. In questo settore il profilo della tutela occupazionale può essere determinante.

Osserva che la stretta connessione tra procedure concorsuali e amministrazione straordinaria non è sfuggita al Ministro del Giustizia che ha istituito una Commissione di studio con il compito di formulare uno schema di disegno di legge di riforma di entrambe le discipline. Si tratta della Commissione presieduta dal presidente di sezione della Cassazione Renato Rordorf, che, proprio in considerazione della parte relativa alla riforma dell'amministrazione straordinaria, vede tra i propri componenti alcuni rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico.

Rammenta che la Commissione ministeriale ha da pochi giorni concluso i propri lavori per cui sarebbe opportuno prevedere come primo momento dell'istruttoria legislativa l'audizione, previamente autorizzazione dal Ministro della Giustizia, del presidente della Commissione ministeriale ed eventualmente di altri componenti della medesima per verificare quale sia stato il punto di arrivo della Commissione in merito alla materia dell'amministrazione straordinaria. Naturalmente, questa audizione non precluderebbe altre audizioni di esperti della materia, che potrebbero essere svolte nell'ambito di una indagine conoscitiva.

Ignazio ABRIGNANI (Misto-ALAMAIE) concorda con il collega Bazoli circa l'opportunità di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni sulla materia oggetto del provvedimento in discussione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.